

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di Treviso

REVISORE DEI CONTI

Relazione ai sensi art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 e smi

VERBALE N. 58 DEL 08.06.2023

Visto il Dlgs 267/2000 e smi – Tuel

Visto il Dlgs 118/2011 e smi

Visti i principi contabili generali e applicati allegati al Dlgs 118/2011

Visto il DPR 194/1996

Visto il Dlgs 174/2016 e smi – Codice di giustizia contabile

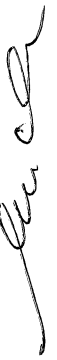
Visto lo Statuto dell'ente, approvato con deliberazione del C.C. n.37 del 20.09.2022 e successiva modifica approvata con deliberazione del C.C. n.58 del 27.12.2022

Visto il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 09.10.2015

Visto il regolamento dei controlli interni dell'ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 05.03.2013

Richiamato l'art. 139 comma Dlgs 174/2016 e smi "L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, **unitamente alla relazione degli organi di controllo interno**, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";

Rilevato che la Corte Conti Sezioni Riunite, con delibera n. 2 in data atto 15/02/2018 ha individuato nell'Organo di revisione il soggetto deputato a rilasciare tale relazione. In tale delibera, la Corte Conti ha rilevato "Il Collegio ritiene preliminarmente necessario chiarire che le disposizioni dettate dal nuovo Codice di giustizia contabile in tema di presentazione e deposito dei conti giudiziali si configurano quali norme di carattere generale che integrano (se mancante) ma non sostituiscono la vigente disciplina procedurale prevista per le singole amministrazioni, come, d'altra parte, conferma lo stesso art. 139, comma 3 del Codice di giustizia contabile che consente un adeguamento delle modalità di presentazione dei conti nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato e che fa salve le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia. L'introduzione dell'obbligo a carico delle amministrazioni di individuare un responsabile del procedimento- che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa e previa parifica, deposita il conto giudiziale, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente — non muta, inoltre, la procedura disciplinata dalla



legge e dal regolamento di contabilità, sia che lo stesso possa essere individuato nell'ambito della Ragioneria territoriale sia che possa essere individuato all'interno della amministrazione interessata. Anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20); decreto che non risulta abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva. Quindi, la relazione di cui art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 potrà essere rilasciata dal Collegio dei revisori o revisore unico. D'altronde questo appare in linea con quanto disposto dai principi di revisione degli enti locali".

Considerato che il Dlgs 174/2016 - Codice di giustizia contabile – conferma sotto un profilo squisitamente processuale, la disciplina previgente in materia di agenti contabili che prevede: la presentazione del conto all'amministrazione dalla quale il contabile dipende nelle forme e con il contenuto definito in sede di regolamento di contabilità generale; la riconciliazione interna tra i movimenti contabili e i saldi, la parificazione del conto (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute) a cura della stessa amministrazione; la verifica di regolarità amministrativo contabile del conto effettuata dai competenti uffici di controllo e il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale competente per territorio ai sensi dell'art. 140 del Codice.

Vista la nota Corte Conti Sezione Giurisdizionale Veneto n. 1219 del 26.09.2022 ad oggetto "Adempimenti in ordine al deposito dei conti giudiziali" laddove è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sulle modalità di deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le medesime. In particolare, rileva la Corte Conti, l'art. 139, co. 2, codice di giustizia contabile, stabilisce che il conto debba necessariamente essere depositato in uno alla relazione degli organi di controllo interno. Ne consegue che i conti depositati senza la citata relazione non verranno accettati mentre per il pregresso dovrà essere cura delle Amministrazioni integrare la documentazione utilizzando la piattaforma DAeD come da decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 recante "ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Visto l'art. 226 Tuel - conto del tesoriere

Richiamato l'art. 233 Tuel- conti degli agenti contabili interni:

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
 - b) la lista per tipologie di beni;
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;
 - e) i verbali di passaggio di gestione;
 - f) le verifiche ed i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Considerata l'organizzazione interna dell'ente;

Considerata la disciplina degli agenti contabili a denaro e a materia;

Rileva quanto segue:

1. Sono presenti nell'ente le seguenti gestioni che presuppongono maneggio di denaro e di beni:
 - a) Diritti di segreteria
 - b) Gestione cassa economale
 - c) Gestione titoli
 - d) Altre gestioni comportanti maneggio denaro.
2. Risultano agenti contabili di diritto i seguenti dipendenti, nominati con i seguenti atti:
 - a) MUIA MARIA (economo), nomina con atto N. 19 del 31.12.2021
 - b) MATTIUZZO ROBERTA (sostituto economo), nomina con atto N. 19 del 31.12.2021
 - c) CONTE NICLA (servizi demografici), nomina con atto N. 19 del 31.12.2021
 - d) SPREZZOLA NICOLO' (canone unico mercato e sanzioni amministrative) nomina con atto N. 19 del 31.12.2021
 - e) MICHIELI MARINO (canone unico mercato e sanzioni amministrative) nomina con atto N. 16 DEL 02.11.2022
 - f) SARTORI STEFANIA (Sindaco) – CONSEGnatario dei titoli azionari – come rappresentante legale dell'Ente
3. Risulta agente contabile "collettore", per la compilazione del conto giudiziale per la gestione relativa alle riscossioni dell'imposta di soggiorno, il seguente dipendente, nominato con il seguente atto:
 - a) BANNI FRANCESCA, nomina con atto N. 19 del 31.12.2021
4. Risultano sub agenti contabili di fatto, con atto n. 19 del 31.12.2021, le seguenti strutture alberghiere site nel territorio comunale:
 - a) LOCANDA RIGHETTO;
 - b) VILLA MILU;
 - c) B&B BLUEMOON DI GIOVANNI ZAMMICHIELI;
 - d) BEST WESTERN PREMIER BHR TREVISO HOTEL;
 - e) B&B ARCO DI PIETRA;
 - f) RESIDENCE MEUBLE' CORTINA;
 - g) LOCANDA STELLA D'ORO;
 - h) B&B NUOVA OSTIGLIA;
 - i) B&B VILLA GRISELDA;
 - j) B&B DESDEMA;
5. Risultano essersi inseriti nella gestione, i seguenti agenti contabili di fatto, che sono comunque obbligati alla resa del conto:

- a) Gestione: CONTO AGENTE CONTABILE RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA TRIBUTI COMUNALI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – Agente: ABACO SPA
 - b) Gestione: CONTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - Agente: MAGGIOLI TRIBUTI SPA
 - c) Gestione: CONTO DI GESTIONE DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARALI – Agente: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
 - d) Gestione: RENDICONTO DEL TESORIERE – Agente: INTESA SANPAOLO SPA
6. Gli agenti contabili a denaro e a materia, di diritto e di fatto, hanno depositato il proprio conto giudiziale conto con atto n. / data:
- a) Agente CONTE NICLA (SERVIZI DEMOGRAFICI)- prot. 1291 del 27.01.2023
 - b) Agente SARTORI STEFANIA (TITOLI AZIONARI) - conto vistato il 26.01.2023
 - c) Agente SPREZZOLA NICOLO' (CANONE UNICO MERCATO) - prot. 1027 del 23.01.2023 – conto in cui non risultano registrazioni
 - d) Agente MICHIELI MARINO (CANONE UNICO MERCATO) - prot. 1164 DEL 25.01.2023 – conto in cui non risultano registrazioni
 - e) Agente SPREZZOLA NICOLO' (SANZIONI AMMINISTRATIVE)- prot. 1026 DEL 23.01.2023 – conto in cui non risultano registrazioni
 - f) Agente MICHIELI MARINO (SANZIONI AMMINISTRATIVE)- prot. 1162 DEL 25.01.2023 – conto in cui non risultano registrazioni
 - g) Agente MUIA MARIA (ECONOMO) - prot. 1025 del 23.01.2023
 - h) Agente MUIA MARIA (AGENTE CONTABILE) - prot. 1023 del 23.01.2023 – conto in cui non risultano registrazioni
 - i) Agente BANNI FRANCESCA (AGENTE COLLETTORE IMPOSTA DI SOGGIORNO) - prot. 1306 del 27.01.2023
 - j) Agente MAGGIOLI TRIBUTI SPA (RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE) – prot. 1290 del 27.01.2023 – conto in cui non risultano registrazioni
 - k) Agente ABACO SPA (RISCOSSIONE CANONE UNICO)-prot. 1289 del 27.01.2023
 - l) Agente ABACO SPA (RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE)-prot. 1305 del 27.01.2023
 - m) Agente AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (GESTIONE DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARALI) – prot. 2390 del 15.02.2023
 - n) Agente INTESA SANPAOLO SPA (RENDICONTO DEL TESORIERE) – prot. 1413 del 28.01.2023
6. La riconciliazione dei saldi è stata fatta dall'ufficio finanziario nella persona di dott. Manuela Balasso (responsabile del settore finanziario fino al 31.01.2023) per i seguenti atti:
- a) Atto prot. n. 1291 del 27.01.2023 (SERVIZI DEMOGRAFICI)
 - b) Atto vistato in data 26.01.2023 (TITOLI AZIONARI)
 - c) Atto prot. n. 1025 del 23.01.2023 (ECONOMO)
 - d) Atto prot. n. 1023 del 23.01.2023 (AGENTE CONTABILE)
 - e) Atto prot. n. 1306 del 27.01.2023 (AGENTE COLLETTORE IMPOSTA DI SOGGIORNO)
 - f) Atto prot. n. 1289 del 27.01.2023 (RISCOSSIONE CANONE UNICO)
 - g) Atto prot. n. 1305 del 27.01.2023 (RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE)
 - h) Atto prot. n. 1413 del 28.01.2023 (RENDICONTO DEL TESORIERE)

7. La riconciliazione dei saldi è stata fatta dall'ufficio finanziario nella persona di dott. Patrizia Piovan (responsabile del settore finanziario ad interim dal 01.02.2023) per i seguenti atti:
 - a) Atto prot. n. 2360 del 15.02.2023 (GESTIONE DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARALI)
8. Il rendiconto 2022, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 11 del 27.04.2023, contiene le risultanze relative al maneggio di beni e di denaro, espresso nei conti giudiziali di cui sopra
9. L'ente ha predisposto la documentazione per l'inoltro alla Corte Conti mediante procedura Sireco (Sistema Informativo Resa Elettronica dei Conti) ex art. 138 comma 4 Dlgs 174/2016 (I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza).

Li, 08.06.2023

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo Calaon

